

Milano, 16 gennaio 2019

## NOTA CENTRO SERVIZI

### **NUOVE DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLA SCUOLA SECONDARIA - LEGGE DI BILANCIO 2019 (LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145).**

La recente **Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145**, pubblicata in G.U. N. 62/L, Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 302 del 31 dicembre 2018 – Serie Generale) **ha riformato i percorsi formativi dell'Alternanza Scuola-lavoro nella Scuola Secondaria di II grado.**

**Le ore obbligatorie di ASL nel triennio diminuiscono** (si veda sotto) in tutti gli indirizzi della Scuola Secondaria di II grado.

**La norma si applica già da quest'anno scolastico (2018/19).** Pertanto le scuole sono obbligate a rimodulare le attività in corso in modo da rispettare le ore minime contemplate dalla norma nel percorso di studi del triennio.

**I finanziamenti MIUR per l'anno scolastico 2018/2019, saranno limitati esclusivamente alle ore minime previste** per corso di studio e quindi saranno riproporzionati.

Si attendono, **entro sessanta giorni** decorrenti dal 1° gennaio 2019, le nuove **Linee Guida** che disciplineranno le modalità di erogazione dei **nuovi percorsi di ASL ridenominati: "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"**.

**Testo della Legge di Bilancio 2019 pubblicata in G.U. N. 62/L, Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 302 del 31 dicembre 2018 – Serie Generale. LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, cc. 784-787 (Alternanza Scuola-lavoro).**

**Art. 1, c. 784.** I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati **"percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"** e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) **non inferiore a 210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) **non inferiore a 150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) **non inferiore a 90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

**c. 785.** Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, **sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.**

**c. 786.** Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, **sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.**

**c. 787.** Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, **si determina automaticamente**, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una **rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.**

Per quanto riguarda **l'Esame di Stato 2019, alle esperienze svolte nell'ambito dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"** – già Alternanza Scuola-lavoro - previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **si applica quanto disposto nel [D.M. 37 del 18 gennaio 2019](#).**

Nell'ambito del colloquio, lo studente dovrà illustrare, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (alternanza scuola lavoro) e le eventuali ricadute di tali attività sulle scelte dei percorsi di studio e/o di lavoro post-diploma.

#### **D.M. 37 del 18 gennaio 2019**

**Art. 2, c. 1:** "Nell'ambito del colloquio, **il candidato interno** espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. **Per il candidato esterno**, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale".

il Centro Servizi